



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

**Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio
degli impianti di teleradiocomunicazione**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile.

Publicato all'Albo pretorio dal 30.11.2022 al 15.12.2022

Publicato nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali del sito istituzionale dal 30.11.2022

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative relative all'installazione, alla modifica, all'adeguamento e all'esercizio degli impianti ed apparecchiature, di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) + i) + l), della legge 22 febbraio 2001, n° 36, destinati ad usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n°36 nonché a quanto disposto dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n°259.

2. In particolare il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di impianti (di seguito sempre impianti):

- a. Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici;
- b. Impianti per telefonia mobile (stazioni radio base, microcelle, ecc);
- c. Impianti fissi per radiodiffusione.

3. Tali impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, fissate da Stato, Regioni e Provincia, alle seguenti specifiche disposizioni.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n°36 ed ha come obiettivo garantire un corretto insediamento dei citati impianti per le finalità principali di:

- a) razionale, corretto ed armonico sviluppo del territorio comunale, del suo paesaggio e del suo assetto urbanistico ed evitare un eccessivo impatto sul territorio stesso dovuta un'imponente presenza degli impianti;
- b) rispetto e conservazione del paesaggio e pertanto, la compatibilità degli insediamenti SRB con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica, architettonica e monumentale, nonché con i vincoli paesaggistici e monumentali previa acquisizione di Nulla Osta degli Enti preposti;
- c) tutela dei siti sensibili definiti nel presente Regolamento attraverso il rispetto delle distanze minime qui determinate.

In armonia con la legislazione statale, il Comune di Casaluce promuove la salvaguardia della popolazione dagli eventuali rischi legati all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che in tutto il territorio comunale non dovranno mai superare i limiti imposti dalla Legge, in attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 174 del trattato di Maastricht, oltre che del combinato disposto degli artt. 3 e 32 della Costituzione Italiana.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano sull'intero territorio comunale, ai gestori ed installatori dei sistemi di tele radio comunicazione, di seguito denominati "Società" e all'Amministrazione Comunale, di seguito denominata "Comune".

2. Ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono individuati le seguenti definizioni:

- a) Aree Vincolate/tutelate o Edifici Vincolati/tutelati oltre a quelle espressamente individuate da norme statali o locali (Legge 1089/39, Legge 1497/39, Decreto Legislativo n°42 del 22/01/2004), le aree vincolate/tutelate del territorio comunale sono le aree del centro storico come riportato nel Piano Regolatore Generale vigente coincidente con le Zone Territoriali Omogenee “A”, gli edifici di interesse storico e monumentale ovvero tutte le aree vincolate/tutelate e comunque in tal senso definite in seguito all’approvazione del PUC;
- b) Aree urbanizzate, cioè il territorio all’interno delle Zone Territoriali Omogenee “A1” e “A2”, “B1” e “B2” e tutte le zone di espansione residenziale “Ci” del P.R.G. vigente e del Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato;
- c) **Siti sensibili sul territorio di Casaluce:** tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, gli ospedali e le strutture sanitarie in genere dove si utilizzano apparati elettromedicali e le case di cura, gli uffici pubblici, i luoghi di culto e i parchi pubblici con particolare attenzione alle aree giochi per i bambini;
- d) **Aree preferenziali,** ossia parti del territorio in cui emerge una eventuale attitudine alla localizzazione degli impianti;
- e) **Siti di proprietà comunale** ritenuti idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile.

Art. 4 – Prescrizioni ed azioni di tutela

1. Tutti gli impianti di cui ai precedenti articoli sul territorio comunale, dovranno essere progettati perseguendo obiettivi di qualità e in modo da assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché in modo da assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Regolamento.

2.1. Il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile a tal fine dovrà impegnarsi:

- a) a fornire al Comune, tramite l’ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l’installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
- b) a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l’impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all’ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;
- c) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell’area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
- d) ad individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi anche sotto il profilo visivo o con la riallocazione in siti alternativi;
- e) a sostenere, attraverso l’istituzione di tavoli di concertazione, il Comune nella realizzazione di attività finalizzate all’attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni

radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate, anche attraverso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie;

f) assicurare un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire anche una corretta informazione della popolazione

2.2. Il Comune a sua volta si impegna:

a) a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete;

b) a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n°36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003;

c) a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico-edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete stessa.

Art 5. - Criteri di ubicazione degli impianti

1. E' vietata la installazione di impianti di stazioni radio base:

- a) ad una distanza inferiore a metri 300 (trecento), misurati in linea d'aria, dai siti sensibili definiti dall'art. 3, comma 2, lett. c) del presente Regolamento;
- b) all'interno delle Aree sottoposte a vincoli, come definite al precedente articolo 3, comma 2, lett. a), nonché di quelle di cui alla tavola "*Qcb2 – Vincoli e rispetti*" – del Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta, n. 56 del 02.10.2021;
- c) su fabbricati ubicati in aree urbanizzate, come definite al precedente articolo 3, comma 2, lett. b), di altezza inferiore a quella degli edifici circostanti;
- d) su fabbricati, lastrici solari e tetti di copertura di fabbricati esistenti, sprovvisti dei requisiti di agibilità di cui all'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- e) su fabbricati non conformi sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
- f) all'interno delle aree di inedificabilità assoluta, come riportate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 recante "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*".

2. Per evitare l'eccessiva concentrazione delle installazioni, nonché per omogeneizzare e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, per ogni fabbricato sul quale è possibile l'installazione potrà essere installato un solo impianto autorizzato con un'unica procedura.

Art. 6 - Criteri di installazione degli impianti

Le distanze minime degli impianti con strutture porta-antenne da terra sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) La minima distanza reciproca tra due nuovi sostegni porta-antenne da terra, oppure tra un nuovo sostegno da terra e un altro sostegno da terra esistente è pari a 300 (trecento) metri.

b) La scelta del punto di installazione di un impianto fisso con nuova struttura da terra deve tendere a non determinare squilibrio dimensionale con gli eventuali fabbricati bassi limitrofi. Tale indicazione si intende soddisfatta quando la nuova struttura porta-antenne si trova a una distanza non inferiore a:

$$d_{\min} = 2A - 3H$$

da ogni fabbricato limitrofo avente al più tre piani fuori terra. La presenza di un eventuale piano semi-interrato non incide nel computo dei piani fuori terra. Nella suddetta espressione "A" è l'altezza totale in metri da terra della struttura porta-antenne compresi i pannelli radianti e "H" deve essere assunto pari a:

- H = 3,5 metri, per edifici con un piano fuori terra;
- H = 7 metri, per edifici con due piani fuori terra;
- H = 10,5 metri, per edifici con tre piani fuori terra.

Per gli edifici limitrofi aventi 4 o più piani fuori terra ovvero capannoni o altri fabbricati non suddivisi in piani e di altezza superiore ai 12 metri e per gli edifici di qualsiasi altezza ricadenti in zone per insediamenti produttivi, il Regolamento non impone specifiche limitazioni relative alla distanza minima tra gli edifici stessi e la nuova struttura di sostegno.

Nel caso in cui il gestore ritenga indispensabile derogare alle limitazioni relative alle distanze minime di cui sopra, la relazione tecnica a corredo dell'istanza dovrà motivare tale necessità in maniera esauriente e verificabile. In caso di installazione in aree di proprietà pubblica, l'Ente proprietario potrà comunque concordare una deroga alle limitazioni suddette.

Le prescrizioni di cui al presente comma possono essere derogate solo se viene verificato in contraddittorio tra il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile ed il Comune che, definendo il sito di installazione dell'impianto a distanze minori di quelle indicate, non vengono superati i limiti di emissione elettromagnetica di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto n°381 del 10/09/1998.

Le peculiari esigenze di installazione e di esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dovranno essere evidenziate al Settore Urbanistica / Edilizia comunale, e potranno, in deroga alle prescrizioni del presente capitolo, essere autorizzate con apposita Ordinanza Sindacale, nella quale dovrà essere evidenziata la prescrizione cui si deroga.

E' in ogni caso consentita la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative diverse dalle installazioni tradizionali, ove ne sia possibile il posizionamento in assenza di apprezzabile impatto visivo e nel rispetto degli obiettivi di qualità, di tutela della salute pubblica, degli aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio storico artistico che il presente regolamento persegue.

Art. 7 – Censimento degli impianti

1. Il Comune procede, con cadenza periodica, al censimento gli impianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi presenti sull'intero territorio comunale.

Art. 8 – Monitoraggio

1. Il Comune persegue l'obiettivo di operare azioni autonome di monitoraggio in continuo delle emissioni elettromagnetiche attraverso l'installazione di centraline di rilevamento, individuando di volta in volta, anche con l'ARPAC, punti di criticità dove installare detto sistema di monitoraggio.
2. Le azioni di monitoraggio svolte dal Comune non si intendono sostitutive delle attività di controllo imposte, in virtù di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi, all'ARPAC o ad altri organismi con competenza tecnica in materia.
3. L'eventuale superamento dei livelli prescritti dal D.M. n°381/98 e dal DPCM 8 luglio 2003 dovrà comportare un rapido riassetto delle emissioni, in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell'area, pena la revoca dell'autorizzazione.
4. Le informazioni acquisite attraverso le azioni di monitoraggio sono pubbliche ed accessibili a chiunque lo richieda.

Art. 9 – Partecipazione ed informazione

1. Il Comune assicura la divulgazione delle informazioni in suo possesso, rendendo disponibili i dati raccolti attraverso l'attività di cui all'articolo 5, anche sul sito internet del Comune.
2. Il Comune promuove campagne di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e sulle misure adottate per tutelare la cittadinanza.

Art. 10 – Piano delle aree comunali

1. Il Comune può provvedere ad approvare un *piano delle aree comunali e delle proprietà immobiliari del Comune*, ritenute idonee ad ospitare gli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura (in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 2), ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

Art. 11 - Procedimento autorizzatorio

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, i titolari o i legali rappresentanti delle Società dovranno presentare al Comune di Casaluce, attraverso lo sportello telematico del SUAP come già previsto dalla normativa vigente, una istanza nei modi stabiliti dal combinato disposto del Decreto Legislativo n°259 del 01/08/2003, della Delibera di G.R. Campania n°3864/04, del D.P.R. 380/2001, nonché del Regolamento Edilizio Comunale vigente.
2. Al fine di minimizzare l'impatto ambientale e visivo, in presenza di nuove installazioni vicine ad altre già esistenti, il Comune invita le Società ed in particolare i gestori di telefonia mobile, ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (cabine, reti Enel e telefonia fissa ecc.) per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti sul territorio e contenerne l'installazione.
3. Ogni modifica rilevante agli impianti ed ogni modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, dovrà seguire le procedure previste dal presente articolo e dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge 22 febbraio 2001, n°36, tutti gli impianti dovranno avere una etichetta informativa ben visibile, riportante le caratteristiche dell'impianto rintracciabili nella documentazione autorizzativa.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i singoli impianti ed installazioni, anche quelli già esistenti e funzionanti sul territorio comunale, ovvero a quelli in corso di realizzazione e/o autorizzazione.
2. Per gli impianti che risultino già operanti, il Comune inviterà i titolari a produrre la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal regolamento, salvo il potere di accertarli d'ufficio, ed in caso di riscontro negativo richiederà la ricollocazione dell'impianto in sito diverso e compatibile. La mancata ottemperanza da parte del titolare dell'impianto comporterà la revoca dell'autorizzazione.
3. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell'art.1 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n°259 e nell'art.3 della Legge Quadro n°36/2001.
4. Le Società di telecomunicazione, prima dell'attivazione degli impianti, provvedono ad informare il Comune di Casaluce e l'A.R.P.A.C., dell'avvenuta ultimazione dei lavori, richiedendo apposito sopralluogo per la verifica delle installazioni e dei dispositivi di controllo automatici.
5. Il personale dell'Ufficio competente unitamente al Responsabile dell'Area Urbanistica/Edilizia, e l'A.R.P.A.C., ciascuno per le proprie competenze, provvederanno ad effettuare, alla presenza degli interessati, la verifica della conformità dell'impianto al progetto approvato ai sensi del presente regolamento, oltre alle misurazioni di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, nelle condizioni di utilizzo della massima potenza di cui al relativo titolo abilitativo. Le operazioni di competenza degli uffici comunali verranno effettuate entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al precedente comma.
6. L'impianto non potrà essere attivato qualora:
 - la stazione radioelettrica non è conforme al progetto approvato;
 - dalle misurazioni, dovessero risultare valori di emissione in contrasto con quelli previsti nella documentazione di cui al titolo abilitativo.
7. Nel caso dovesse verificarsi l'ipotesi di cui al presente comma 5, la Società, nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni, dovrà rendere conforme l'impianto al progetto autorizzato, pena decadenza del titolo abilitativo.
8. Decaduto il titolo abilitativo, l'impianto sarà considerato abusivo e verrà applicata la disciplina di cui agli artt. 31 e seguenti del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i..